

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1341/2009 promossa da:

- N. [REDACTED] S.r.l. Officina Meccanica domiciliata nello Studio e presso la persona dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso
-RICORRENTE -

contro

- M. [REDACTED] C. [REDACTED] nato a Marcianise (Ce) il 19.061958, residente in Reggio nell'Emilia alla [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso in virtù di mandato apposto in calce al ricorso e pedissequo decreto notificati, dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Emilia alla [REDACTED]
- convenuto

e contro

INAIL- con l'Avv. [REDACTED]

e con la chiamata in causa di

- Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, [REDACTED] elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, [REDACTED] presso lo studio e nella persona dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti rilasciata da Generali Business Solutions S.c.p.A.

in punto a : accertamento infortunio sul lavoro



FATTO E DIRITTO

La società ricorrente N [REDACTED] S.r.l. Officina Meccanica conveniva in giudizio il proprio ex dipendente M [REDACTED] C [REDACTED] e INAIL chiedendo accertamento negativo sull'inesistenza di infortunio sul lavoro asseritamente occorso al lavoratore in data 26/6/2007 e erroneamente riconosciuto da INAIL.

Esponeva la ricorrente di svolgere attività specializzata nel campo delle lavorazioni meccaniche di piccole e medie dimensioni; e di avere incaricato il proprio operaio C [REDACTED] M [REDACTED] (non nuovo a questa operazione) di svolgere, tra le altre mansioni, anche quella di pulizia di una vasca rettangolare (0,87x0,75 di larghezza, profonda 0,90, e collocata ad un'altezza di circa 110cm. dal pavimento) utilizzata per lavare i pezzi di alluminio collocati dentro cestelli.

La vasca viene riempita con una soluzione di acqua e detergente (il prodotto P3 Lavoxid 75 della Henkel), ed una volta effettuato il lavaggio, il liquido di risulta deve essere rimosso con apposito aspiratore, ed i residui sul fondo (una melma composta da olio, detersivo e trucioli di metallo) va asportata a mano mediante stracci, entrando all'interno della vasca.

Quel giorno 26/6/2007 l'operaio accusò nausea e svenimento nel bagno e negli spogliatori dell'azienda, e venne di conseguenza portato al PS, dove fu posta diagnosi di 'sindrome vertiginosa e policontusioni', disponendosi ricovero in Medicina d'Urgenza, protrattosi per qualche giorno.

Seguivano una lunga serie di accertamenti diagnostici e ricoveri sotto tutela INAIL, che all'esito riconosceva la menomazione da infortunio consistente in "lieve iperpressione rotulea ginocchio dx; apprezzabile rigidità cervicale post-traumatica; sindrome post-traumatica" valutata nella misura percentuale del 7%.

L'azienda sostiene l'estrema contraddittorietà dei dati esposti dal C [REDACTED] all'INAIL nel descrivere la dinamica dell'evento, atteso che il lavoratore avrebbe affermato -mentendo- all'Istituto di essere caduto all'interno della vasca a causa dei vapori inalati, di avere ivi battuto la schiena ed il ginocchio, di esserne uscito una prima volta per recarsi in bagno, di esservi poi rientrato ma, colto da nuovo malessere, di essersi portato nello spogliatoio dove sarebbe infine svenuto.

In realtà l'unica testimone al fatto, la collega di lavoro A [REDACTED] C [REDACTED], posizionata quel giorno a pochi metri dalla vasca, smentisce questa dinamica negando di avere visto il C [REDACTED] cadere, esponendo di avere semplicemente lo stesso allontanarsi dal sito per andare in bagno, facendo poi ritorno alla postazione di lavoro, e recarsi di nuovo via.

In sostanza, N [REDACTED] S.r.l. nega la dinamica descritta e l'evento in sé e chiede in tal senso accertamento da parte del Giudice.



Si costituiva nei termini M [redacted] C [redacted] svolgendo domanda riconvenzionale tesa ad ottenere accertamento della responsabilità datoriale ex art.2087 cod.civ., a fronte di un residuo di invalidità che il lavoratore quantifica nel 12%.

Anche INAIL, regolarmente costituitasi, ascriveva a responsabilità datoriale l'evento occorso.

Veniva chiamata in causa la compagnia di assicurazioni Generali, che contestava invece an e quantum delle pretese del lavoratore, eccependo per altro un massimale assicurativo pari a € 2 milioni, una franchigia di € 5.000 per ogni lavoratore infortunato, e la copertura assicurativa solo per la responsabilità civile.

Veniva espletata attività istruttoria mediante escussione di testimoni, e disposta CTU medico legale sulla persona del resistente; e all'udienza di discussione odierna del 15/1/2014 il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.

Il ricorso non è fondato: l'evento di danno capitato a C [redacted] M [redacted] il 26/6/2007 deve essere ascritto ad infortunio sul lavoro.

Pur nella difficile, frammentaria ed anche contraddittoria ricostruzione dell'evento che si è potuta effettuare, si devono ritenere provati alcuni passaggi essenziali della vicenda.

E' certo anzitutto che C [redacted] M [redacted] era tra i soggetti più frequentemente (secondo la teste G [redacted] "era l'unico ad effettuare questa operazione") incaricati della pulizia delle vasche in oggetto; ed appare provato anche che la pulizia della vasca si effettua prima svuotandola del suo contenuto, poi sciacquandola con acqua semplice ed aggiungendovi due litri circa di P3 Lavoxid 75, che si mischia e si diluisce con quel po' di acqua di risciacquo presente in vasca (così C [redacted]; quindi si ri-aspira l'acqua e in vasca rimangono solo l'unto e i trucioli (naturalmente imbibiti di prodotto) che devono essere rimossi a mezzo stracci (così emerge dall'intera deposizione resa dalla teste C [redacted]).

E' certo altresì che il lavoratore non indossasse la mascherina protettiva (mentre non è certo se la stessa gli fosse stata consegnata o meno, parrebbe di no in quanto il teste S [redacted] afferma: "*le mascherine sono in magazzino e se uno ha bisogno chiede a me oppure al magazziniere. Io non ho usato la mascherina quelle poche volte in cui ho pulito la vasca*").

Fin qui i fatti accertati.

Non è invece risultato chiarito dall'istruttoria dove si sia verificata la caduta del lavoratore che gli provocò le serie lesioni al ginocchio e i politraumi refertati al PS.

E' vero che il C [redacted] ha rilasciato ad INAIL una dichiarazione, nella quale descrive di essere caduto, a seguito di nausea e malore provocatigli dai gas del prodotto sgrassante utilizzato, nella stessa vasca di lavaggio che stava ripulendo (cfr. doc.7 ric.). O meglio: il ricorrente afferma che a causa della nausea ha battuto la schiena sul bordo interno della vasca, e mentre usciva piano piano e



con difficoltà dalla stessa, ha battuto il ginocchio contro al bordo; poi con difficoltà è entrato nello spogliatoio, e lì ha perso conoscenza.

La ricostruzione è in linea con quanto dichiarato dalla teste G [redacted], che afferma di avere una sola volta visto C [redacted] dolorante, recarsi nello spogliatoio e da lì non fare più ritorno, al punto che la collega, allarmata, chiamò M [redacted] F [redacted], responsabile di reparto, per segnalargli la cosa. Il M [redacted] a sua volta afferma di avere visto il ricorrente accasciarsi in prossimità dello spogliatoio, ma di non esservi entrato.

La ricostruzione sopra fornita è pressoché integralmente smentita dal teste C [redacted] A [redacted] che invece dichiara di non avere mai visto il C [redacted] cadere o urtare il ginocchio in vasca, di averlo visto avere un malore per il quale si recò una prima volta in bagno, di averlo visto rientrare e riprendere il lavoro, di averlo visto poi nuovamente andare in bagno per poi non rivederlo più; e che lo stesso le dichiarò di essere caduto in bagno.

Tale testimonianza resa all'udienza del 2/11/2011, tuttavia, si contraddice con la dichiarazione scritta firmata dalla stessa C [redacted] a prodotta quale doc.41, che in più punti contrasta con la versione resa al Giudice.

La deposizione è comunque contraddetta da quanto riscontrato dalla teste C [redacted] e dallo stesso teste M [redacted] (che parlano entrambi di spogliatoio dove si recò il lavoratore, come esposto dallo stesso ricorrente nella sua versione all'INAIL), e pure il teste C [redacted] riferisce di aver trovato il Conchiglia nello spogliatoio e di averlo sorretto per portarlo in infermeria.

In sostanza, tutti i residui testi, oltre a C [redacted] parlano solo ed esclusivamente dello spogliatoio; la sola C [redacted] introduce l'elemento del bagno (dove il C [redacted] si sarebbe recato addirittura due volte, e dal quale la seconda volta non sarebbe tornato, e nel quale sarebbe addirittura caduto), che non ha avuto nessun concreto riscontro.

Quindi: è verosimile che la dinamica fornita dal ricorrente (per altro in stato di semincoscienza, al punto che non è controverso che sia anche svenuto) sia quella esatta, ed è riscontrata dalla deposizione G [redacted] e M [redacted]. Risulta invece priva di alcun riscontro la testimonianza della C [redacted] che oltretutto contraddice sé stessa rispetto al documento a suo tempo firmato.

La C [redacted] deve essere dunque considerato teste inattendibile, e come tale la sua testimonianza non viene utilizzata nel presente giudizio.

Di grande importanza appaiono poi le considerazioni svolte dal CTU dott.Di C [redacted] nella propria perizia, nella quale lo stesso, al termine di una approfondita disamina delle lesioni che furono riscontrate al C [redacted] in sede di PS, e tenuto conto dei dati anamnestici forniti dal lavoratore (che è affetto da allergie cutanee ai solventi o comunque al prodotto utilizzato per il lavaggio della vasca, che gli causava irritazioni agli occhi e dermatiti -cfr. anche deposizione del medico aziendale



dr.Piccolo), ritiene compatibili le lesioni riportate con la dinamica del sinistro.

Il CTU, rispondendo alle obiezioni del CTP di parte dr. [REDACTED], evidenzia che: “dalla scheda informativa di sicurezza della Henkel Technologies (Revisione 04 del 09/03/04 – Data di stampa 10/03/04) risulta al punto 3) identificazione dei pericoli: *irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle* al punto 4.4) *Inalazione: allontanare il soggetto dalla zona inquinata e tenerlo in ambiente aerato. Se la respirazione è faticosa consultare un medico.* Infine al punto 8.2.4) Protezione delle vie respiratorie: *maschera antigas con filtro antiacido.* L'insieme di tali elementi permette di affermare la verosimiglianza che l'infortunio sia stato conseguenza della inalazione dei vapori irritanti”.

Esaminata la predetta scheda informativa, il riscontro in essa delle prescrizioni riferite dal CTU è effettivo. Il prodotto P3 Lavoxid 75 è indicato come irritante, da non inalare, e da utilizzare solo previo indosso della maschera antigas con filtro antiacido (maschera ben diversa, per grado di protezione, dalle ‘comuni’ mascherine bianche antipolvere in uso –anche se non usate- nell’azienda ricorrente).

e’ vero che esiste una successiva scheda del medesimo prodotto, datata 2008, nella quale, ferme per altro restando tutte le caratteristiche di composizione dello stesso, ed il suo grado di tossicità e pericolosità, ‘scompare’ la necessità di far uso, per l’utente, della maschera antigas.

Ma detta scheda tecnica 2008 è comunque stata redatta dal produttore Henkel in epoca successiva all’infortunio di cui è causa (26/6/2007), epoca in cui l’obbligo di utilizzo del prodotto con la maschera antigas era tassativamente prescritto.

Tanto osservato, ritiene chi scrive che nell’episodio in oggetto vi sia una precisa responsabilità aziendale, consistita: nel non aver fornito al lavoratore la prescritta (dal produttore del prodotto utilizzato) maschera antigas; nel non aver mai fornito al lavoratore C [REDACTED] alcuna spiegazione/istruzione sulla modalità di utilizzo del prodotto stesso, che non è stato chiarito se andasse o meno diluito, in quali percentuali, con quali modalità (si osserva che era onere probatorio a carico di N [REDACTED] [REDACTED] chiarire tali circostanze, che invece sono emerse con estrema fumosità dall’istruttoria espletata); nell’aver ignorato le osservazioni del medico aziendale dr.Piccolo sulla necessità di approfondire le cause dell’allergia di cui era affetto il C [REDACTED], ben potendosi le stesse collegare con l’uso non a norma (e cioè con scarsa diluizione, senza la maschera, con erronee modalità di impiego) del P3 Lavoxid 75.

Tanto basta per ritenere violato quanto prescritto dall’art.2087 c.c., e la normativa antinfortunistica, sia disponendo che il lavoratore compisse manipolazione di sostanza pericolosa e tossica senza



Pertanto Assicurazioni Generali s.p.a. è tenuta a tenere indenne e manlevare N [redacted] s.r.l. della somma che è stata condannata a pagare in questa sentenza in favore del sig. C [redacted], nonché delle spese di lite dallo stesso sostenute e delle spese di CTU, dedotta una franchigia contrattuale di € 5.000 come previsto dalla polizza prodotta in atti.

Le spese di lite sostenute dalle altre parti in causa vengono tra loro integralmente compensate.

PQM

1) Rigetta la domanda avanzata da N [redacted] s.r.l., ed in accoglimento della riconvenzionale svolta da C [redacted] M [redacted] accoglie la domanda di risarcimento del danno avanzata da quest'ultimo nei confronti di N [redacted] s.r.l. per l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 26/6/2007 e pertanto condanna N [redacted] s.r.l. a risarcire i danni subiti dal resistente a seguito dell'infortunio stesso, danni che così vengono specificati e da quantificarsi seguendo le cd. tabelle di Milano:

danno biologico pari al 8% (comprensivo di danno biologico temporaneo nelle varie percentuali e devalutato alla data del sinistro) € 24.504,79;

danno morale pari a 1/3 del danno biologico e dunque pari ad 8.061,23;

ed oltre ad interessi legali e rivalutazione su tutte tali somme dalla data dell'infortunio al saldo (dalle singole scadenze per le temporanee);

2) condanna N [redacted] s.r.l. alla rifusione al resistente C [redacted] delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.500,00 oltre IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario, e pone definitivamente a carico della stessa N [redacted] s.r.l. le spese di CTU come già liquidate.

3) CONDANNA Assicurazioni Generali s.p.a. a tenere indenne e manlevare N [redacted] s.r.l. delle somme erogate a parte resistente in attuazione del capo 1 e 2 del presente dispositivo, ad esclusione della franchigia.

4) compensa tra tutte le altre parti in causa le spese di lite dalle stesse sostenute.

5) Provvisoria esecuzione.

REGGIO EMILIA, 15 gennaio 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi



